

Nessuna sanzione per chi omette di aver perso i requisiti

# Decadere dalle precedenze Più facile ma solo a parole

**P**recedenze a decadenza rapida se il portatore di handicap guarisce o passa a miglior vita. Idem per il lavoratore titolare della precedenza prevista per gli amministratori degli enti locali in caso di perdita di tale stato. La clausola negoziale prevede che, se il disabile assistito guarisce o muore 10 giorni prima del termine per inviare le domande di trasferimento al sistema informativo del ministero, l'interessato deve comunicarlo all'amministrazione. E il dirigente scolastico deve immediatamente riformulare la graduatoria provvedendo alla reiterazione della procedura di individuazione del perdente posto. Ma potrebbe rivelarsi un tutto un buco nell'acqua. Ecco perché. L'obbligo vale anche per l'amministratore locale titolare dell'apposita precedenza, qualora il medesimo dovesse cessare dalla carica per qualsiasi motivo. Per consentire all'amministrazione di prendere atto della nuova situazione, il personale beneficiario di tali precedenze, non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto quindi a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato

titolo all'esclusione da tale graduatoria. Dopo di che si rimescolano le carte e si individua il nuovo soprannumerario.

Che può essere anche l'ex titolare della precedenza. La nuova situazione determina la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, così da consentire agli interessati, individuati come soprannumerari, di partecipare ai movimenti.

La nuova previsione contrattuale cerca di porre fine al fenomeno deteriorante della permanenza della precedenza anche nei casi in cui l'interessato non ne abbia più titolo per cessazione dei presupposti. Ma l'attuale formulazione non prevede alcuna sanzione in caso di inadempimento. E dunque, chi non dovesse provvedere, comunque, manterrà il diritto anche in assenza di titolo, senza incorrere in alcuna responsabilità.

L'inconveniente avrebbe potuto essere evitato, invece, imponendo all'interessato di presentare, sempre 10 giorni prima della comunicazione al Sidi, una dichiarazione di permanenza nelle condizioni previste ai fini della precedenza. Condizione, questa, che avrebbe potuto determinare l'insorgenza della responsabilità disciplinare (se non addirittura della responsabilità penale) in caso di false dichiarazioni.

—©Riproduzione riservata—

